

Regolamento Generale di Ateneo (emanato con D.R. n. 216/13 del 05.03.2013, modificato con D.R. n. 569/14 del 20.06.2014, modificato con D.R. n. 760/15 del 29.07.2015, modificato con D.R. n. 20/16 del 14.01.2016)

non prima di sessanta giorni dalla scadenza del mandato. In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, la convocazione deve essere effettuata entro 15 giorni dalla data del decreto rettorale di accettazione delle dimissioni. Fino al rinnovo della carica, le funzioni di Presidente sono esercitate, limitatamente all'ordinaria amministrazione, dal decano dei professori di ruolo del Centro. Il Presidente entra in carica il 1° gennaio e scade il 31 dicembre. Se il Centro è stato attivato in corso d'anno, ovvero in caso di cessazione anticipata del Presidente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 4, del presente Regolamento.

9. Entro sei mesi dall'istituzione, ogni Centro adotta un suo regolamento, in conformità con le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo.

# Articolo 19 Sistema bibliotecario

- 1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA), previsto dall'articolo 32 dello Statuto di Ateneo, ha funzioni di coordinamento e propositive nei confronti degli Organi di Governo allo scopo di sviluppare e organizzare in forme coordinate le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio librario e documentale, cartaceo ed elettronico, nonché il trattamento e la diffusione dell'informazione bibliografica e l'offerta di servizi legati a basi di dati di natura documentale. Ha inoltre funzioni di iniziativa e di supporto per le attività legate alla promozione e alla formazione all'uso di risorse documentali e di *reference*, cartacee ed elettroniche e alla promozione della lettura.
- 2. Afferiscono al Sistema Bibliotecario di Ateneo: il (C.A.B.) Centro di Ateneo per le biblioteche e i Poli: Polo umanistico-sociale e Polo tecnico-scientifico. Ai Poli competono la conservazione e le modalità di fruizione del patrimonio librario e documentale; sono tenuti a garantire i seguenti servizi di base: accessibilità agli utenti interni ed esterni all'Ateneo della Tuscia, catalogazione informatizzata, cura e valorizzazione del patrimonio librario custodito. I Poli sono articolati in Sezioni. Ogni Sezione ha un Responsabile dell'area funzionale delle Biblioteche.
- 3. Il C.A.B. persegue le seguenti finalità:
- promozione della cooperazione tra le strutture afferenti al SBA per l'acquisizione e la diffusione di materiale librario su supporto tradizionale, elettronico e *on line*, per servizi innovativi;
- armonizzazione delle norme adottate dalle Strutture in materia di accesso ai servizi offerti, anche mediante un'unica "Carta dei servizi del SBA", individuando gli standard minimi di servizi erogabili, compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili;
- promozione di attività formative e di aggiornamento del personale in servizio presso le strutture dello SBA;
- promozione di collaborazioni con Enti esterni pubblici e privati, e di convenzioni quadro di interesse generale con biblioteche esterne all'Ateneo che stabiliscano rapporti di reciproca utilità;
- elaborazione di proposte per lo sviluppo del sistema bibliotecario.
- 4. Gli Organi del C.A.B. sono i seguenti:
- a) il Consiglio del C.A.B., che è costituito da docenti nominati dal Rettore, su designazione, uno per struttura, dei Consigli dei dipartimenti.

Fanno parte del Consiglio del Centro i due Direttori dei Poli (cat. D/EP area Biblioteche). Il Segretario amministrativo fa parte del consiglio, senza diritto di voto. Fa parte del Consiglio anche un rappresentante degli studenti designato dalla Consulta.

Il mandato del Consiglio è di tre anni solari ed è rinnovabile.

Il Consiglio, entro tre mesi dal provvedimento di nomina del Presidente, propone un



Regolamento Generale di Ateneo (emanato con D.R. n. 216/13 del 05.03.2013, modificato con D.R. n. 569/14 del 20.06.2014, modificato con D.R. n. 760/15 del 29.07.2015, modificato con D.R. n. 20/16 del 14.01.2016)

Regolamento per la disciplina del suo funzionamento e delle materie di cui al precedente comma 3 con particolare riferimento alla interconnessione tra le strutture di cui al comma 2.

b) il Presidente, di nomina rettorale, è eletto dal Consiglio tra i professori di ruolo del Consiglio medesimo. Il mandato del Presidente non è rinnovabile. Il Presidente dà attuazione alle decisioni del Consiglio in merito all'organizzazione delle attività del Sistema Bibliotecario di Ateneo e ne dispone la realizzazione.

# Titolo V Rapporti con l'esterno

# Articolo 20 Criteri generali

L'Università, in conformità con i principi stabiliti dallo Statuto, istituisce rapporti con enti pubblici e privati attraverso contratti e convenzioni, secondo le modalità regolate dai successivi articoli, dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, e dai regolamenti di Dipartimento, anche al fine di attuare forme di collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore per il coordinamento delle attività di orientamento.

#### Articolo 21

#### Comitato di sostenitori Università della Tuscia

- 1. Il Comitato, presieduto dal Rettore, è composto da non meno di tre membri, designati dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, di cui:
- o almeno uno in rappresentanza delle imprese;
- o almeno uno in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;
- o almeno uno in rappresentanza delle associazioni di categoria e degli ordini professionali.
- 2. Entro due mesi dal decreto rettorale di nomina, il Comitato propone al Senato Accademico un Regolamento per la disciplina del suo funzionamento.

# Articolo 22

## Rapporti con altre Università

- 1. L'Università può partecipare alla costituzione di Centri interuniversitari tramite convenzione.
- 2. Le risorse per la partecipazione ai Centri interuniversitari sono prioritariamente garantite dalle strutture che ne hanno promosso la costituzione.
- 3. Nell'ambito di specifici accordi di collaborazione e delle attività istituzionali universitarie, è possibile consentire, per periodi predeterminati e con il consenso degli interessati, l'utilizzazione del proprio personale presso altre istituzioni universitarie nazionali, internazionali ed estere.

### Articolo 23

#### Partecipazione dell'Università ad organismi privati

- 1. L'Università può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alla didattica e alla ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
- 2. L'Università partecipa, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e a programmi di ricerca e ad attività di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione del personale in collaborazione e per conto di imprese locali, nazionali, internazionali ed estere. A tal